

# Rassegne giuridiche

maggio - agosto 2012

## Sommario

### Norme internazionali

#### Consiglio d'Europa

Disabilità .....	2
Committee of Ministers, Recommendation adopted on 13 June 2012 CM/Rec (2012)6, <i>The protection and promotion of the rights of women and girls with disabilities</i>	

#### Unione Europea

Discriminazioni .....	3
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 <i>sulla lotta all'omofobia in Europa sui diritti dei minori</i>	

### Normativa Nazionale

Piani nazionali .....	4
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, <i>Piano nazionale per la famiglia. L'alleanza italiana per la famiglia</i>	

Organi indipendenti di controllo – Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza .....	5
D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168, <i>Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112</i>	

Cittadini extracomunitari .....	6
D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, <i>Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	

### Normativa Regionale

Organi indipendenti di controllo – (Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per le persone con disabilità) e il Centro regionale per le adozioni internazionali .....	7
Famiglie .....	8
Apprendistato .....	9
Educazione e istruzione .....	10
Contrasto alla violenza .....	10

## Norme internazionali

### Consiglio d'Europa

#### Disabilità

Committee of Ministers, Recommendation adopted on 13 June 2012 CM/Rec (2012)6, *The protection and promotion of the rights of women and girls with disabilities*.

Con questa raccomandazione il Consiglio d'Europa torna sul tema della disabilità con i dichiarati obiettivi di rafforzare la tutela del genere femminile affetto da disabilità sotto il profilo della salute, e di combattere le discriminazioni multiple a cui le bambine, le adolescenti e le donne adulte disabili sono sottoposte in quanto femmine e in quanto disabili. Per questo raccomanda ai governi degli Stati membri di compiere ogni sforzo possibile per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Piano d'azione sulla disabilità in Europa 2006-2015<sup>1</sup> e, in particolare, di introdurre altri meccanismi per monitorare e valutare l'attuazione delle disposizioni a livello nazionale, di provvedere con leggi ed altri atti normativi, e di condurre azioni positive che possano incoraggiare la partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità in tutti gli ambiti della vita come gli altri cittadini. Il Comitato, poi, nella raccomandazione in commento indica principi e misure idonei ad aumentare la piena e attiva partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità nella società elencando alcuni punti che dovranno essere oggetto di specifica attenzione da parte degli Stati<sup>2</sup> (e dunque anche degli organi amministrativi nazionali, regionali e locali, dei partiti politici, delle organizzazioni che si occupano delle persone con disabilità, degli Uffici nazionali e delle istituzioni per i diritti umani, difensori civici e garanti), che sono:

- l'uguaglianza e la non discriminazione,
- la ricerca, dati e statistiche,
- la partecipazione alla vita politica e pubblica e ai processi decisionali,
- l'istruzione e la formazione,
- l'occupazione e la situazione economica,
- l'assistenza sanitaria e riabilitazione,
- l'accesso alla protezione sociale,
- i diritti sessuali e riproduttivi, la maternità, e la vita familiare,
- l'accesso alla giustizia e protezione dallo sfruttamento, violenza e abuso,
- la partecipazione alla cultura, allo sport, al tempo libero,
- la sensibilizzazione e cambiamento di mentalità.

Tali punti - tutti orientati al principio di uguaglianza e all'abbattimento di ogni forma di discriminazione nei confronti delle bambine e delle giovani disabili - sollecitano gli Stati membri ad intendere sistematicamente l'uguaglianza in una dimensione di genere in tutte le norme, le politiche e i

<sup>1</sup> Vedi, Comitato dei ministri, Raccomandazione (2006) 5, *Piano d'Azione del Consiglio d'Europa 2006-2015 per la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità: migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità in Europa*.

<sup>2</sup> Da tener presente che è chiaro che la maggior parte dei campi individuati dal Comitato sono anche temi che normalmente ricorrono come punto d'impegno per gli Stati anche per le persone non affette da disabilità ma, a maggior ragione, il Consiglio d'Europa deve porre i suoi sforzi per quelle categorie di persone maggiormente vulnerabili e bisognose di aiuti rafforzati.

programmi per le persone con disabilità. Inoltre, la necessità di rafforzare la cooperazione tra Stati impone al Comitato di sollecitare lo sviluppo di reti attraverso lo scambio di buone pratiche, in modo da creare le condizioni per inserire tutte le persone con disabilità nella vita della comunità e garantire loro pari diritti e opportunità. Per questo, tutti coloro che sono coinvolti in settori quali la sanità, l'istruzione, l'occupazione, l'orientamento professionale e i servizi di formazione e protezione sociale, devono essere specificatamente preparati anche per essere in grado di comprendere quando non è possibile fare a meno di collocare queste persone in strutture.

A proposito dello specifico tema della partecipazione alla vita politica e pubblica e ai vari processi decisionali che riguardano le giovani disabili, il Comitato raccomanda che gli Stati gli prestino molta attenzione perché è un passaggio fondamentale per mettere in condizione le ragazze con disabilità di difendere i loro diritti. Alle bambine e alle giovani portatrici di disabilità, infatti, dovrebbe essere concessa la possibilità di seguire non solo i programmi scolastici (anche quando queste sono ricoverate per lunghi periodi in ospedale) ma anche tutte quelle informazioni utili al corretto utilizzo di programmi di formazione di tecnologia e di navigazione in Internet per consentire loro di partecipare più facilmente nella società. Tema spesso trascurato è poi quello che riguarda i diritti sessuali e riproduttivi, la maternità e la vita familiare delle persone con disabilità: su questo argomento il Comitato interviene stabilendo che per garantire questi diritti non si può non partire da una vera e propria formazione dei genitori per istruirli sulle questioni riguardanti la sessualità delle figlie disabili e, soprattutto, di prevedere misure da prendere per impedire la sterilizzazione e l'aborto forzati proposti in alcuni Stati. Fra i vari profili presi in esame dal Consiglio d'Europa, offre importanti spunti di riflessione quello inerente al diritto alla responsabilità genitoriale per le donne con disabilità, compresa la possibilità di avere minori in affidamento o in adozione quando siano temi previsti nella legislazione nazionale degli Stati membri. La questione non è eticamente banale perché si chiede, in sostanza, che gli Stati affrontino il problema del bilanciamento di due interessi contrastanti: da un lato il diritto della persona disabile a non subire discriminazioni rispetto alle donne senza disabilità (secondo il principio per cui ogni persona deve avere la possibilità astratta di essere titolare di diritti umani che garantiscano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della propria esistenza), e dall'altro, il principio del superiore interesse del bambino che - in questo caso - è quello di avere una famiglia idonea a garantirgli il sostegno di cui ha bisogno (diritto quest'ultimo che dovrà essere considerato come prioritario anche rispetto al diritto della persona disabile a non subire discriminazioni laddove sia considerata non capace di avere un bambino in affidamento o in adozione).

Infine - sempre nell'ottica di sollecitare gli Stati ad offrire una vita più serena alle persone con disabilità introducendo norme che tutelano i loro diritti - il Consiglio d'Europa chiede che alle bambine e alle adolescenti disabili sia insegnato il diritto di farsi trattare con rispetto, mettendole in grado di riconoscere comportamenti violenti e abusi affinché possano difendersi e soprattutto denunciare i casi di violenze e abusi subiti. Ovviamente anche qui il Consiglio d'Europa incita gli Stati a coinvolgere il personale che si occupa di queste persone in corsi di formazione perché il loro compito non consiste solo nel fornire assistenza alle vittime, ma anche nel rispondere, nei limiti del possibile, alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze con disabilità.

## Unione Europea

### Discriminazioni

#### Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 *sulla lotta all'omofobia in Europa sui diritti dei minori*

La risoluzione parlamentare del 24 maggio risponde alla necessità di condannare qualsiasi discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e contiene anche un invito alla Commissione e al Consiglio perché, a loro volta, condannino tali comportamenti. In particolare il Parlamento invita il Consiglio dell'Unione europea e il Servizio per l'azione esterna a sollevare la questione nei pertinenti consessi internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite. Ciò che preoccupa il Parlamento, infatti, è che ad oggi,

all'interno dell'Unione europea, i diritti fondamentali delle persone con tendenze sessuali non esclusivamente eterosessuali (quindi omosessuali, bisessuali, *transgender*) sono minati da disposizioni omofobe che, di fatto, impediscono alle coppie dello stesso sesso di godere del rispetto, della dignità e della protezione riconosciuti al resto della società.

Agli Stati membri e alla Commissione si chiede, infatti, di rivedere la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia per rafforzarne e ampliarne il campo di applicazione, onde includere i reati di odio basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e di garantire che la discriminazione in relazione all'orientamento sessuale sia proibita in tutti i settori, completando così le norme antidiscriminatorie basate sull'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nonché attuando la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e proponendo misure per riconoscere gli effetti dei documenti di stato civile in base al principio del riconoscimento reciproco). Infine, il Parlamento, invita la Commissione a garantire che la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali comprenda una strategia per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali nell'UE, includendo informazioni integrali ed esaustive sull'incidenza dell'omofobia negli Stati membri e soluzioni e azioni proposte per superarla (i diritti fondamentali delle persone LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici come la coabitazione, l'unione registrata o il matrimonio come già alcuni Stati hanno fatto approvando tali istituti). A tale proposito, il Parlamento ricorda che gli accordi dell'Unione europea sono subordinati al rispetto dei diritti fondamentali ed invita l'Ucraina a introdurre una legislazione che vieti la discriminazione basata sull'orientamento sessuale facendo presente il divieto di legislazioni o pratiche discriminatorie basate sull'orientamento sessuale in base al Patto internazionale sui diritti civili e politici a cui aderiscono Russia, Ucraina, Moldova e tutti gli Stati membri dell'UE. Per questo viene anche chiesto al Consiglio d'Europa di indagare su tali violazioni dei diritti umani, e di verificarne la compatibilità con gli impegni connessi all'appartenenza al Consiglio d'Europa e la Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

## Normativa Nazionale

### Piani nazionali

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, *Piano nazionale per la famiglia. L'alleanza italiana per la famiglia.*

La Conferenza Unificata ha adottato il documento in oggetto in considerazione di più elementi: innanzitutto il fatto che la reclusione - comportando la perdita della libertà personale e la frattura della continuità esistenziale attraverso la sottrazione dell'individuo dal corso della propria vita e dalla propria rete di relazioni - causa alla persona che vi è sottoposta un'esperienza umana "limite"; poi che - come evidenziato dai dati resi noti dal Ministero della Giustizia<sup>3</sup> - si rileva un rischio maggiore di condotte autolesive o suicidarie, in particolar modo nell'immediatezza dell'ingresso in un istituto di pena, o in occasione di cambiamenti significativi nelle proprie condizioni detentive come ad esempio il trasferimento da un istituto all'altro; infine, in considerazione del fatto che le Raccomandazioni della World Health Organization<sup>4</sup> redatte nel 2007 costituiscono un importante strumento di riferimento in quanto indicano le misure da adottare per la prevenzione del suicidio nelle carceri.

Si tratta di un documento del quale, peraltro, si sentiva la necessità anche alla luce del fatto che, per quanto riguarda la specificità del settore minorile, era stato lo stesso Accordo sulle "Linee di indirizzo

<sup>3</sup> Nello specifico è il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio per la gestione del sistema informativo automatizzato, Sezione statistica.

<sup>4</sup> In particolare del Department of Mental Health and Substance Abuse della Organizzazione Mondiale della Sanità OMS.

per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" (26 novembre 2009) a richiamare la necessità di un'ulteriore integrazione relativa alla presa in carico nel circuito penale dei minori per una valutazione complessiva degli stessi. Così, l'Accordo, pur tenendo conto del fatto che un intervento di sistema sul tema della prevenzione del rischio suicidario non può dimenticare che ciascun istituto penitenziario e/o servizio minorile si differenzia dagli altri e si caratterizza per la tipologia dell'utenza presente (patologie, posizioni giuridiche, tempi di permanenza, etnia, genere, condizioni socio culturali, ecc.) e per il contesto ambientale (numero delle presenze e sovraffollamento, condizioni igieniche, risorse territoriali, risorse di personale, ecc), indica le misure da adottare per intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico e di disturbo psichico o altri tipi di fragilità, attivando un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti per giungere ad una reale diminuzione dei comportamenti auto-lesivi e dei suicidi da parte delle persone detenute, internate e dei minori privati della libertà.

In particolare il documento prevede:

- una ricognizione dell'esistente in ciascuna Regione e Istituto/servizio penitenziario e/o minorile, in termini di disposizioni normative e pratiche già in atto;
- specifiche modalità operative ed organizzative di intervento nei confronti del disagio;
- l'adozione, in tempo utile, di tutte le iniziative necessarie all'avvio entro un anno dalla data della stipula dell'Accordo;
- di una sperimentazione in almeno una struttura carceraria per adulti e una per minori presente sul territorio della Regione.

L'applicazione di quanto stabilito dall'Accordo in commento sarà poi oggetto di specifico monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Salute con cadenza annuale.

## **Organi indipendenti di controllo – Autorità garante dell'Infanzia e dell'adolescenza**

*D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.*

Il Regolamento 168/2012 non è, a livello pratico, di minor importanza della legge 112/2012 istitutiva della figura dell'Autorità garante perché ne ha resa operativa la funzione. Non a caso nella sua prima Relazione annuale il Garante ha fatto esplicitamente riferimento alla conclusione dell'iter di approvazione del regolamento organizzativo<sup>5</sup> dell'Authority dicendo che, senza di esso, la sua figura giuridicamente esisteva ma era come se fosse priva di vita. Il regolamento fissa, infatti, le norme che regoleranno le attività dell'Autorità garante: in particolare, viene stabilita a Roma la sede dell'Ufficio e la sua composizione (art. 4), si prevede inoltre che possa avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali per la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza e che possa anche stipulare convenzioni per utilizzare il personale in servizio presso altre istituzioni, organizzazioni o associazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali.

Il Garante è naturalmente chiamato a presiedere la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 7) che si dovrà riunire "almeno due volte l'anno su convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti a pieno titolo". All'art. 8 viene anche istituita la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano di minori, che si dovrà riunire almeno "due volte l'anno presso la sede del Garante". Tali associazioni che compongono la Consulta dovranno essere individuate dal Garante tra le

<sup>5</sup> Tale regolamento, come previsto dalla legge istitutiva, differentemente delle leggi istitutive delle altre Autorità di Garanzia, deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità Garante.

associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nel settore minorile e che “fattivamente” promuovano la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. Infine, l'art. 10 prevede che “nell'ufficio del Garante sia istituita una casella di posta elettronica dove chiunque può inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età” e stabilisce che le procedure di segnalazione fra il Garante nazionale e i garanti regionali siano regolate e standardizzate tramite protocollo d'intesa.

## **Cittadini extracomunitari**

**D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.***

Il presente intervento del legislatore mira ad attuare la direttiva 52/2009 che è stata emanata muovendo dall'idea che il principale richiamo dell'immigrazione illegale nell'Unione europea sia la concreta possibilità di trovarsi un lavoro anche senza avere lo status giuridico richiesto; e, per questo motivo, veniva richiesto ai singoli Stati che le azioni contro l'immigrazione o il soggiorno illegali, nei casi più gravi, contenessero misure e sanzioni dissuasive. Il legislatore italiano è così intervenuto con il provvedimento in esame concedendo una sorta di ultima *chance* ai datori di lavoro per sanare la posizione di chi occupa cittadini extracomunitari privi dei regolari permessi prima che entrino in vigore le regole europee contro lo sfruttamento del lavoro irregolare degli immigrati. Il datore di lavoro non potrà comunque beneficiare della regolarizzazione per le ipotesi più gravi, come quando si è reso responsabile di reiterate violazioni della legge assumendo illegalmente un numero significativo di cittadini di paesi terzi per farli lavorare in condizioni di sfruttamento, nel caso che abbia la consapevolezza che il lavoratore che assume illegalmente è vittima della tratta degli esseri umani o, ancora, che la persona assunta illegalmente sia un minore.

Più in particolare per quanto riguarda i minori il D.lgs 109/2012 è intervenuto su due punti:

1. l'art. 1 del nuovo decreto stabilisce (comma 5 bis) che il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: “a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”;
2. l'altra modifica invece prevede l'introduzione del comma 12-bis che stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12<sup>6</sup> sono aumentate da un terzo alla metà se “i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa”.

---

<sup>6</sup> Art. 12 “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

## Normativa Regionale

### **Organi indipendenti di controllo – (Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per le persone con disabilità) e il Centro regionale per le adozioni internazionali**

Sono due le leggi volte alla riorganizzazione o all'istituzione degli organismi per la protezione dell'infanzia: la prima è la legge della Regione Campania che ha riorganizzato il Centro regionale per le adozioni internazionali, mentre la seconda è rappresentata dalla legge della Regione Sicilia che ha istituito due figure indipendenti di controllo: il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per le persone con disabilità.

Con la legge 9/2012<sup>7</sup>, la Regione Campania promuove l'istituto dell'adozione, soprattutto internazionale, mettendo a punto numerose attività fra le quali spiccano quelle finalizzate alla realizzazione di progetti propri e alla partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale. Nell'ambito di questi progetti la Regione ricomprende anche i progetti a distanza che sono volti a favorire le forme di cooperazione tra i soggetti che operano nel settore della protezione dei minori nei Paesi stranieri per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine. Vengono promossi, inoltre, incontri e conferenze - prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore - con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 184/1983, con i servizi, le associazioni familiari e le autorità giudiziarie minorili; lo sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, anche in raccordo con i tribunali per i minorenni; la promozione di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali coinvolgendo ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro regionale per le adozioni internazionali.

La Regione Sicilia<sup>8</sup>, con la L.R. 47/2012, ha istituito un'autorità di controllo specifica per la tutela dei bambini e degli adolescenti. Si tratta di una figura d'importanza fondamentale per attuare e promuovere i diritti delle persone minori di età perché, mancando un sistema di organizzazione dei servizi sociali-modello a cui il Garante nazionale possa fare riferimento, il ruolo del Garante regionale assume importanza soprattutto per l'individuazione delle aree critiche nel settore sanitario e nel settore sociale e per lo stimolo che egli rivolge alle istituzioni competenti affinché mettano attenzione ad eventuali carenze riscontrate in quegli ambiti e vi pongano rimedio<sup>9</sup>. La legge in commento, infatti, promuove la conoscenza dei diritti individuali sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza e sottolinea l'importante compito affidato al Garante regionale chiamato a vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e a tutelare i diritti e gli interessi dell'infanzia facendo delle segnalazioni alle autorità competenti, emettendo pareri o raccomandazioni. Infatti è utile ricordare che nell'esercizio di tutte le funzioni attribuite al garante (comprese quelle qui non richiamate) il Garante può chiedere l'accesso ai documenti amministrativi, fissare termini per la loro definizione, verificare l'adempimento delle prescrizioni e, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze funzionando da stimolo nei confronti delle amministrazioni, affinché adottino misure per migliorarne la funzionalità.

Sono da segnalare, in particolare, alcuni passaggi: la lettera b) attribuisce al Garante funzioni di vigilanza riguardo ai fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei bambini e degli adolescenti per motivi di sesso e di appartenenza etnica e/o religiosa; la lettera l) gli attribuisce il compito di vigilare sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario. Inoltre alla lettera h) la legge - nell'ambito della promozione di iniziative per tutelare il diritto dei bambini all'integrità fisica - prevede che il Garante si attivi per proteggere i minori

<sup>7</sup> Regione Campania, L.R. 10 maggio 2012, n. 9, Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, recante obiettivi del Centro regionale per le adozioni internazionali.

<sup>8</sup> Regione Sicilia, L.R. 10 agosto 2012, n. 47, *Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26*

<sup>9</sup> Vedi l'importanza del coordinamento fra i garanti regionali e l'Autorità garante nazionale nella disciplina dell'art. 3, comma 6 della legge 112/2011: "il Garante deve assicurare idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'autorità garante".

dai rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile, di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico. Nella legge si specifica poi che il Garante può intervenire anche per episodi di violenza avvenuti al di fuori del territorio di competenza estendendo i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini e coinvolgendo le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le organizzazioni del privato sociale.

Anche le lettere o) e q) della nuova legge assegnano al Garante importanti compiti: la lettera o) gli chiede di segnalare i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale o igienico-sanitario, relative all'abitazione e al quartiere. La lettera q), invece, prevede che il Garante accolga le segnalazioni provenienti anche dalle persone di minore età in casi di violazione (o presunta violazione) dei diritti. In quest'ultimo caso, l'importanza è addirittura maggiore perché la previsione è direttamente collegabile con il diritto del minore all'ascolto e con quanto prescrive la Convenzione europea del 1996 sull'esercizio dei diritti da parte degli stessi minori.

Infine ricordiamo una delle funzioni, indicata dalla lettera r), che sovente impegnano i Garanti: il compito di segnalare alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la potestà genitoriale, soprattutto quando ci siano dei rischi per la salute del bambino.

Con la stessa legge poi la Regione si dota anche dell'Autorità Garante della persona con disabilità che - come ogni Autorità garante - svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Tra le funzioni attribuite a questa nuova figura, spicca il compito (in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104) di cercare di andare incontro alla piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap e l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità, avvalendosi delle norme contenute in tutte le disposizioni normative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali in materia. Tra le sue funzioni vi è la trasmissione - all'Osservatorio specifico per le disabilità - di casi di violazioni della Convenzione Onu e la predisposizione una relazione biennale sullo stato di attuazione Convenzione nel territorio.

## Famiglie

Sul tema dell'ambiente familiare due sono gli interventi di rilievo posti in essere dai legislatori regionali: il primo, d'ordine economico-finanziario, ad opera della Provincia autonoma di Trento; il secondo, della Regione Veneto, concerne il sostegno di tipo economico ma anche di altra natura che può essere offerto nel caso in cui i genitori si separino o divorzino.

Nello specifico con la L.P. 9/2012<sup>10</sup> la Provincia di Trento è intervenuta per sostenere il potere di acquisto dei nuclei familiari ed istituire un fondo per quelle famiglie che si trovano in difficoltà a causa della situazione di crisi finanziaria italiana stabilendo che ai nuclei familiari con situazione economica inferiore alla soglia determinata possa essere concesso un contributo a un solo componente per nucleo familiare, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprimerà entro dieci giorni dalla richiesta, con esclusione di quelli aventi i requisiti per accedere all'intervento previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali). La somma può essere diversificata, rispetto ai beneficiari, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare e all'eventuale nascita di un figlio verificatasi nell'anno antecedente alla data di adozione della deliberazione e all'impatto dei fattori che hanno determinato la riduzione del potere d'acquisto.

Anche la LR 29/2012 del Veneto<sup>11</sup> prevede interventi di tipo economico: l'art. 4 stanziava, infatti, un Fondo per le famiglie composte da un solo genitore, dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà economica e con figli minori. La legge contiene inoltre, all'art. 6, azioni di aiuto e supporto alla genitorialità allo scopo di potenziare le funzioni di assistenza e di mediazione familiare. Tutti gli interventi disciplinati dalla legge rispondono al fine di garantire che il ruolo dei genitori separati, pur messo

<sup>10</sup> Provincia Autonoma di Trento, L.P. 16 maggio 2012, n. 9, *Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie*.

<sup>11</sup> Regione Veneto, L.R. 10 agosto 2012, n. 29, *Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà*.

fortemente in crisi nella fase di separazione, possa essere mantenuto. Tra gli aiuti previsti poi la legge indica quello alle madri in difficoltà (quando ci siano ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale) per evitare l'interruzione di gravidanza, e dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del nascituro. Da ricordare, infine, la promozione di strumenti di flessibilità dei tempi lavoro e la realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

## Apprendistato

Nell'ambito di questa tematica, due Regioni si sono occupate di apprendistato, adeguandosi al nuovo D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167: la Campania con la legge 20/2012<sup>12</sup> e la Toscana con la Legge 16/2012<sup>13</sup>. La Campania in particolare disciplina, per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato richiamando le nuove tipologie in cui si articola che sono: l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; l'apprendistato di alta formazione e ricerca; infine, l'apprendistato per i lavoratori in mobilità. La Regione riconosce anche il valore formativo dell'azienda per lo svolgimento delle attività formative formali e non formali e le sostiene finanziando percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni di categoria datoriali e sindacali (in questi casi, se i relativi corsi sono organizzati in almeno tre province e prevedono un contributo economico pari ad almeno il cinquanta per cento degli oneri complessivi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti, l'attività di formazione esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a ottanta ore).

Anche la Toscana, alla luce di quanto stabilito dal D.lgs. nazionale n. 167/2011, è intervenuta apportando delle modifiche al Testo Unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. La Regione interviene, per quanto di sua competenza, sulle tre tipologie di apprendistato, in particolar modo su quella finalizzata all'ottenimento di una qualifica o un diploma professionale<sup>14</sup> e, per la parte riguardante l'offerta formativa pubblica, sulla tipologia professionalizzante<sup>15</sup>. Per quanto riguarda la prima, l'art. 5 bis della nuova legge stabilisce che il regolamento regionale disciplina la materia secondo i profili formativi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; mentre per la seconda tipologia, l'art. 5 bis disciplina le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. 167/2011. Per l'apprendistato in alta formazione la legge rimanda, invece, ad un percorso condiviso con le Università e le altre istituzioni formative interessate.

<sup>12</sup> Regione Campania, L.R. 10 luglio 2012, n. 20, *Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania*, pubblicata nel BUR 16 luglio 2012, n. 44.

<sup>13</sup> Regione Toscana, L.R. 7 maggio 2012, n. 16, *Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato*, pubblicata nel BUR 9 maggio 2012, n. 22, parte prima.

<sup>14</sup> L'art. 3 comma 2 prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome previo accordo in Conferenza permanente (...) nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

<sup>15</sup> L'art. 4 comma 3 prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, sia integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

Art. 4, comma 4, invece, prevede che le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possano definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

## Educazione e istruzione

Tre Regioni rappresentate dalla Valle d'Aosta, dalla Liguria e dal Veneto, hanno affrontato la materia dell'istruzione.

Innanzitutto la Regione Valle d'Aosta con la legge 10/2012<sup>16</sup> in materia di disturbi specifici dell'apprendimento che modifica in minima parte la precedente legge regionale 8/2009 con l'aggiunta del solo comma 2 bis (secondo cui ai componenti del Comitato tecnico-scientifico sui DSA che curano il coordinamento delle azioni preordinate non spetta alcun compenso); invece, la Regione Liguria, con la legge 16/2012<sup>17</sup> ha voluto assumere come prioritari i contenuti della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 19 maggio 2010 "Un'agenda digitale europea" prefiggendosi il raggiungimento delle finalità del Piano nazionale Scuola Digitale. Inoltre, nell'ambito delle azioni innovative di cui alla legge regionale 18/2009 sul sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, la Regione agevola la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome ai processi di innovazione tecnologica e sostiene gli enti locali nell'adozione di provvedimenti per l'attuazione concreta delle politiche di innovazione digitale intervenendo con azioni (art. 3) che vanno dal sostegno alla diffusione di supporti tecnologici adeguati per la promozione della didattica digitale, all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione di massa anche al fine di ridurre lo svantaggio nei confronti degli alunni portatori di diversi stili di apprendimento, portatori di handicap, ospedalizzati, stranieri o economicamente svantaggiati. Tra le azioni ricordiamo, infine, la condivisione delle buone pratiche già sviluppate in questa materia, e le azioni per dotare le aule con lavagne interattive multimediali valorizzando la produzione di contenuti e software a matrice libera e, all'art. 5, quelli per la sicurezza delle reti in modo da garantire un accesso protetto agli studenti e al personale della scuola.

Infine la Regione Veneto<sup>18</sup> con la legge 16/2012 stabilisce che i comuni devono fornire, con risorse statali, i libri di testo gratuitamente agli studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo I della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni); e che il comune tenuto all'adempimento è quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in cui lo studente abbia la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto e sia iscritto ad un'istituzione scolastica avente sede legale nello stesso comune di residenza o in altro comune della Regione Veneto (e quando lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un'istituzione scolastica avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché quest'ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo allo studente).

## Contrasto alla violenza

Tre Regioni - Campania<sup>19</sup>, Lombardia<sup>20</sup>, e Marche<sup>21</sup> - hanno approvato leggi finalizzate al contrasto della violenza di genere. Per tutte il richiamo al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione

<sup>16</sup> Regione Valle d'Aosta, L.R. 27 marzo 2012, n. 10, *Modificazione alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento)*, pubblicata nel BUR 10 aprile 2012, n. 16.

<sup>17</sup> Regione Liguria, L.R. 30 aprile 2012, n. 16, *Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico*, pubblicata nel BUR 2 maggio 2012, n. 10, parte prima.

<sup>18</sup> Regione Veneto, L.R. 27 aprile 2012, n. 16, *Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni*, pubblicata nel BUR 4 maggio 2012, n. 35.

<sup>19</sup> Regione Campania, L.R. 21 luglio 2012, n. 22, *Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)*.

<sup>20</sup> Regione Lombardia, L.R. 3 luglio 2012, n. 11, *Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*, pubblicata nel BUR 6 luglio 2012, n. 27, Suppl.

europea, dalla Costituzione, dai loro Statuti e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è un punto fondamentale per proseguire nella lotta alla discriminazione di genere, fonte di persecuzioni rivolte alle bambine, alle adolescenti e alle giovani donne. Persecuzioni che si manifestano attraverso azioni violente (di tipo fisico, psicologico o sessuale e di altri tipologie atte a provocare sofferenza) incluse le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che in quella pubblica e considerate ormai un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona da contrastare sotto il profilo culturale. L'obiettivo delle tre Regioni - consistente nella condanna e nel contrasto di ogni forma di violenza contro il genere femminile - è comune ma ciascuna regione prevede autonomamente la via per raggiungere in concreto tale risultato. Così, la Campania indica come fine principale la promozione e l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di genere, mentre la Lombardia specifica alcuni ambiti nei quali la violenza è più comunemente esercitata - nella famiglia, in ambito lavorativo e sociale - richiamando l'attenzione anche ai matrimoni forzati tra bambini, alla tratta delle bambine e delle adolescenti, alle mutilazioni genitali e alle violenze fisiche di ogni genere. Per la Lombardia è chiaro il convincimento che una valida politica di contrasto alla violenza potrebbe essere proprio il diffondersi, anche presso le scuole, di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto del genere femminile, piccole o adulte che siano. Anche la Regione Marche si propone la realizzazione di un territorio e di cittadini con ruoli equilibrati e non discriminatori e promuove e sostiene iniziative volte a superare gli stereotipi di genere.

Per quanto riguarda le misure prese per il contrasto alla violenza, la Regione Campania istituisce (art. 4) organizzandone la composizione, l'Osservatorio regionale della rete antiviolenza prevedendo che l'Osservatorio trasmetta ogni biennio alla Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte (art. 6). Tale Osservatorio, che realizza il monitoraggio, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati delle strutture di cui alla legge regionale 2/2011 e di cui all'articolo 3 sul fenomeno della violenza di genere, sviluppa: campagne di informazione sugli esiti della violenza sulla salute della donna vittima della violenza; programmi di sensibilizzazione di contrasto alla violenza di genere; sistemi di monitoraggio del fenomeno e di raccolta dei dati sugli effetti della violenza per l'istituzione di una banca dati informatizzata.

La Lombardia, istituisce (art. 3) la Rete antiviolenza, costituita dall'insieme delle unità di offerta, anche sperimentali, dai centri antiviolenza e le case di accoglienza già esistenti, dai centri antiviolenza presenti nelle strutture di pronto soccorso delle aziende ospedaliere, dei presidi ospedalieri e delle fondazioni degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico. Inoltre, prevede (art. 4) un Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne finalizzato a garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi messi in atto. La legge descrive dettagliatamente i due tipi di interventi: quelli per sensibilizzare e prevenire il fenomeno, e quelli per proteggere, sostenere e reinserire le vittime. In particolare, tra i primi, qui ricordiamo quelli che diffondono la cultura della legalità finalizzati al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali, nonché dei mezzi di informazione. Alcuni di questi sono particolarmente importanti per tentare di debellare, o almeno indebolire, la piaga sociale della violenza, come gli interventi richiesti anche a livello internazionale per tutelare l'immagine stessa delle donne nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria o quelle azioni rivolte agli alunni delle scuole per sensibilizzarli sul tema dell'affettività e sulle relazioni improntate al reciproco rispetto. La Regione prevede percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che, a vario titolo, si occupano di questo tema, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico fin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento.

L'art. 11 stabilisce che la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, informi il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti: tale relazione fornirà risposte sulle dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi a favore delle vittime di violenza durante il periodo di riferimento; sulla misura in cui i servizi offerti hanno risposto alla domanda e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;

<sup>21</sup> Regione Marche, L.R. 23 luglio 2012, n. 23, *Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne"*, pubblicata nel BUR 2 agosto 2012, n. 75.

---

su quali attività sono state realizzate; sulle caratteristiche del fenomeno della violenza di genere; sulle risorse pubbliche e private con cui sono stati attivati gli interventi.

Anche le Marche - nell'ampia legge che racchiude temi per l'uguaglianza di genere e la lotta alle discriminazioni dirette o indirette ancora esistenti nei confronti delle donne - contiene al Capo V le misure per il contrasto alla violenza di genere. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) è sostituito dalla nuova legge che prevede: iniziative per il contrasto alla violenza, la promozione di protocolli di intesa e protocolli operativi (tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria) per creare un sistema articolato e ben equilibrato sul territorio; la promozione di progetti per la formazione degli insegnanti e degli operatori per individuare precocemente i casi di violenza domestica. La Regione promuove, mediante iter terapeutici mirati, interventi e programmi per incoraggiare gli autori della violenza domestica ad adottare comportamenti non violenti.